

PATRIMONIO E TRUST

I rimedi a disposizione del legittimario leso nei propri diritti

di **Sergio Pellegrino**

Nel [precedente contributo](#) abbiamo visto come l'ordinamento, attraverso la c.d. **successione necessaria**, intenda tutelare i **parenti più prossimi del defunto**, che hanno **diritto a ricevere parte del patrimonio**, a prescindere dalla volontà del congiunto.

Nel caso in cui il *de cuius*, contravvenendo a quanto previsto dal codice civile in materia di **quota di legittima**, con le proprie scelte – testamento o atti di disposizione precedenti – abbia **pregiudicato i diritti dei legittimari**, questi possono fare ricorso agli **strumenti di tutela** previsti dall'ordinamento.

Qualora un legittimario sia **pretermessso**, e cioè venga escluso dall'eredità del familiare deceduto, può attivare la c.d. **petitio hereditatis**.

L'**articolo 533 cod. civ.** prevede infatti che «*L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni*».

Il diritto può essere esercitato, tra l'altro, anche dall'**erede testamentario** che non abbia ottenuto il patrimonio a lui spettante sulla base delle previsioni contenute nel testamento: agisce quindi per "recuperarlo" nei confronti di chi lo detiene indebitamente.

L'**erede legittimo**, escluso invece dall'eredità sulla base delle decisioni del *de cuius*, attraverso la proposizione dell'azione di petizione di eredità chiede il **riconoscimento del suo diritto a succedere a titolo di erede**, con l'obiettivo di ottenere la restituzione di tutti o parte dei beni ereditari.

L'azione è **imprescrittibile** e richiede la **dimostrazione** da parte dell'attore della propria **qualità di erede** con ogni mezzo e la prova dell'**appartenenza all'asse ereditario dei beni** per i quali si chiede la restituzione.

Nel caso in cui i beni ereditati siano **posseduti da più persone**, l'azione deve essere evidentemente promossa nei confronti di **ciascuno di essi**.

Va precisato come le **disposizioni** con le quali il *de cuius* ha **leso il diritto di legittima non sono nulle o annullabili**, ma soggette all'**azione di riduzione** (per la quale vale l'**ordinario termine di prescrizione decennale**): il legittimario che subisce la lesione richiede quindi un

provvedimento giudiziale che privi d'effetto le disposizioni in questione nella misura necessaria per reintegrare il proprio diritto.

Con l'**azione di riduzione** si mira quindi a ottenere la **dichiarazione di inefficacia totale o parziale** delle **disposizioni testamentarie**, delle **donazioni** e degli **atti di disposizione**, che eccedono la quota di cui il *de cuius* poteva disporre, ma poi deve essere attivata l'**azione di restituzione**: è questo lo strumento processuale che si deve utilizzare per ottenere appunto la **restituzione dal beneficiario o dai terzi dei beni oggetto delle liberalità private di efficacia con l'azione di riduzione**.

Laddove questi beni non possano essere più "recuperati" per **causa imputabile all'avente causa**, questi deve **corrispondere all'eredità il valore** che avrebbero avuto all'apertura della successione.

Per quanto concerne il **funzionamento dell'azione di riduzione**, relativamente all'**ordine da seguire** nell'"aggressione" delle disposizioni, devono essere **ridotte per prime le quote degli eredi legittimi**, alla luce del fatto che il *de cuius* non ha espresso alcuna volontà a loro favore (a differenza di quanto avviene per le disposizioni testamentarie e le donazioni che seguono nell'ordine delle riduzioni).

Facciamo un esempio per comprendere il funzionamento, ipotizzando il caso di un **soggetto che decede senza aver testato**. Gli sopravvivono la **madre** e una **sorella**, che quindi sono gli **eredi legittimi**.

Il patrimonio ereditario ammonta a 1 milione di euro, ma in vita il *de cuius* aveva fatto donazioni per 1,7 milioni di euro.

Trattandosi di successione legittima, spetterebbe a ciascuno dei due eredi metà dell'eredità, e quindi mezzo milione di euro a ciascuno.

La madre del defunto, a differenza della sorella, è però **legittimaria** e avrebbe quindi diritto a **1/3 del patrimonio**, considerando anche quanto **oggetto di donazione** (e non soltanto il **patrimonio esistente** al momento di apertura della successione).

L'ammontare che le spetterebbe sarebbe quindi di 900 mila euro (ossia 1/3 di *relictum* + *donatum*).

La madre, rispetto al mezzo milione che deriverebbe dalla successione legittima, potrebbe quindi pretendere altri 400 mila euro, che dovrebbe ottenere dalla **riduzione della quota dell'altra erede legittima**, vale a dire la sorella del defunto.

Per **reintegrare la quota di legittima lesa**, dopo le quote degli eredi legittimi, vanno **ridotte le disposizioni testamentarie in modo proporzionale**.

Qualora ciò non si riveli sufficiente, bisogna procedere con la riduzione delle **donazioni** fatte in vita dal *de cuius* sulla base di un **criterio cronologico inverso**, partendo cioè dall'ultima donazione e tornando indietro fino a quando non è reintegrata la legittima.

Infine, va ricordato che l'azione di riduzione **non può essere oggetto di rinuncia** da parte del soggetto interessato **fino a quando non si apre la successione**, perché ciò violerebbe il **divieto di patti successori**.

Una volta **aperta la successione**, invece, **il legittimario può rinunciarvi**, ma questo non determina alcuna conseguenza per gli altri legittimari, **per i quali non vi è accrescimento della quota di legittima**.



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >